



Originale sentenza	€	96,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	€	125,10

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente

dott. Giuseppe DI PIETRO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 159/2025

nel giudizio di conto, iscritto al n. **69650** del registro di segreteria
promosso sul conto giudiziale n. 71422 con relazione n.960/2024
depositata il 22 luglio 2024 nei confronti di

LOMBARDO Giuseppe, nato a Messina il 31/03/1967 C.F.
LMBGPP67C31F158V nella qualità di economo del Comune di Tripi
(ME) - con riguardo al "Conto dell'Economo" esercizio finanziario
2020.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 febbraio 2025, il relatore, dott.
Salvatore Grasso ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice
Procuratore regionale dott.ssa Adriana La Porta; assente l'agente
contabile.

Ritenuto in

FATTO

I. Con relazione depositata presso la segreteria di questa Sezione il 22 luglio 2024, il magistrato designato sui conti giudiziali ha rilevato che il conto dell'Economo del Comune di Tripi - sig. Lombardo Giuseppe - reso per l'esercizio finanziario 2020 (depositato il 22 aprile 2022), è viziato da talune irregolarità ed ha chiesto, pertanto, che l'agente contabile venga condannato alla refusione della somma complessiva di euro 2.684,10 in favore del predetto Comune, oltre agli interessi corrispettivi quantificati in euro 207,24.

Il magistrato designato, nel descrivere l'attività istruttoria espletata, ha premesso che, per il servizio di economato, trova applicazione il regolamento di contabilità armonizzata e servizio economato - approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2016, (con segnato riguardo agli artt. 116 e 117) e che il Comune non ha adottato alcun regolamento concernente le spese di rappresentanza.

Ricostruito l'esito dell'attività di revisione, quanto alle specifiche contestazioni mosse all'agente contabile, la relazione n.960/2024, dal punto di vista formale, ha messo in evidenza che il conto, compilato secondo il modello 23, approvato con D.P.R. n. 194/1996, non riporta la firma autografa per esteso dell'agente ma una sigla illeggibile sopra la stampigliatura dell'economo comunale. Inoltre, sebbene risultino rispettati i limiti imposti dal regolamento di contabilità sul massimo concedibile e spendibile dall'economo, si evidenzia che nel conto non vengono riportate le somme anticipate ma solo le somme rendicontate determinando, a fine esercizio, uno squilibrio dei totali delle due sezioni del conto (anticipazioni / rimborsi periodici - pagamenti

eseguiti) che non chiudono in pareggio. Per di più, il rimborso dei residui di cassa da parte dell'economo (bollette di versamento n. 629 e 630 del 31/03/2021) e la liquidazione di spesa relativa al IV trimestre 2020 per la chiusura dell'esercizio finanziario, da parte del responsabile dell'area economico - finanziaria, sono stati effettuati nell'esercizio successivo (determina n. 120 del 29/03/2021), generando una commistione tra gestioni riferite a diversi esercizi e violando, altresì, il principio di cassa che contraddistingue la gestione economale.

È stato, inoltre, rilevato che dai verbali di verifica trimestrale del Revisore unico - n. 07 del 26/02/2020, n. 19 del 28/10/2020, n. 01 del 25/02/2021 e n. 04 del 23/03/2021, sono emerse delle irregolarità quali la presenza di somme, nella disponibilità dell'Economo, in eccesso rispetto alla giacenza di cassa.

Dal punto di vista sostanziale, nel merito delle singole spese eseguite dall'economo e rendicontate nel conto in esame, è stato evidenziato che per alcune di esse, sebbene siano state sostenute e fatte rientrare nel più generale alveo delle "spese di rappresentanza" non sembrano, invece, rientrarvi (Tab. A).

In dettaglio:

Ordine di pagamento	Importo	Causale
153	140,00	Consumazione pasto in occasione di una indagine del territorio con un gruppo di ricerca

	144	50,00	Consumazione bar (studenti Università di Bari)	
	130	105,00	Per aver ospitato la fam. Cassata e l'ing. Sciutteri della Città metropolitana di Messina	
	129	357,50	Pranzo presso l'Azienda agricola Papa s.r.l.s.	
	119	140,00	Rinfresco (funzionari Parco archeologico)	
	165	130,00	Pranzo (incontro tavolo tecnico)	
	171	260,00	Pranzo (tavolo tecnico museo)	
	172	89,00	Aperitivo incontro cittadinanza - parroco	
	188	52,00	Consumazione bar (funzionari Città Metropolitana)	
	158	40,00	Consumazione bar (studenti Università di Bari)	
	174	105,00	Incontro museo (pranzo)	
	32	80,00	Pranzo funzionari	
	96	145,00	Pranzo ingegneri città metropolitana	
	89	6,00	Biscotti soprintendente	
	88	18,00	Cesto soprintendente	
	109	290,00	Promozione territorio (pranzo)	
	22	180,00	Cena incontro intercomunale sindaci	
	23	150,00	Cena istituzionale cc	

Per le spese di seguito riportate è stata osservata, invece, una discordanza tra i beni da acquistare, indicati nei buoni economici, e la descrizione dei beni acquistati risultanti dalla documentazione fiscale esaminata (Tab. B).

In dettaglio:

Ordine di pagamento	Importo	Causale	Descrizione
3	50,00	Piante	Fornitura di fiori
58	152,00	Uova di Pasqua	Macelleria

Infine, per le seguenti spese è stato osservato che le stesse non rientrano tra quelle elencate a titolo esemplificativo nel regolamento economico, né in ogni caso sembrano rivestire natura di “spese necessarie per soddisfare i fabbisogni dei vari servizi dell’ente” (Tab. C).

In dettaglio

Ordine di pagamento	Importo	Causale
5	89,70	Acquisto panettoni
189	54,90	Acquisto custodia IPAD per il Sindaco

Conclusivamente, con la relazione n.960/2024, il magistrato istruttore, non ritenendo - per le irregolarità riscontrate - di operare il discarico dell’economo del Comune di Tripi con riferimento alle spese indicate, ha contestato al medesimo economo la complessiva spesa di € 2.684,00

nonché, integrando ciascuna spesa illegittima un debito di valuta dovuta dal momento del relativo compimento, agli interessi corrispettivi pari ad euro 207,24. Per un totale da versare pari ad € 2.891,34.

II. In data 13 gennaio 2025 la Procura regionale ha concluso in senso del tutto conforme alla Relazione depositata e in senso adesivo alla richiesta di condanna

III. Il 30 gennaio 2025 l'agente contabile ha depositato la propria memoria difensiva. In ordine alle spese di rappresentanza (Tab. A), ha reso noto che il Territorio del Comune di Tripi è stato oggetto, negli ultimi anni, di importanti indagini e ricerche di natura Archeologica che hanno prodotto importanti e insindacabili risvolti sia dal punto di vista turistico culturale che occupazionale.

Nel richiamare la decisione della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (64/2024/VSG) in materia di spese di rappresentanza, l'Economo ha evidenziato che dette spese possiederebbero tutti i connotati per essere qualificate come tali, specialmente in considerazione del fatto che il Comune di Tripi ha stipulato diverse convenzioni con prestigiosi atenei ed associazioni. Da detta attività, inoltre, sarebbero scaturite positive refluenze - anche di rilevanza internazionale - per la comunità amministrata.

Dopo aver descritto in dettaglio le conseguenze positive in termini promozionali per il Comune di Tripi negli ultimi anni l'agente contabile ha, dunque, affermato che dette spese non costituiscono atti di mera liberalità.

III.1. In merito alla tabella contenente presunte discordanze tra i beni da acquistare indicati nei buoni economici e la descrizione dei beni acquistati, risultanti dalla documentazione fiscale esaminata (Tab. B), è stato rilevato che:

- l'ordinativo di pagamento n.3, di € 50,00, fa riferimento alla fornitura di fiori, come da relativa fattura, e che, per mero errore, è stata invece, utilizzata l'espressione "piante" nella causale dell'ordinativo medesimo;

- l'ordinativo n. 58, di € 152,00, fa riferimento all'acquisto di beni presso un'attività locale dedicata alla vendita non solo di carni, ma anche di altri beni alimentari, tra i quali rientrano quelli indicati nella causale.

Infine, in riferimento alle spese contenute nella Tab. C, è stato evidenziato che:

- l'ordinativo di pagamento n. 5 di € 89,70 – Acquisto di panettoni, va ricondotto nell'ambito della collaborazione fra Ente Locale e Scuola, trattandosi di beni destinati ai ragazzi;

- l'ordinativo n. 189, di € 54,90, rientra perfettamente nel novero delle spese di cui all'art.116, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento Comunale di economato, in quanto la custodia acquistata serve appunto per preservare un bene di proprietà comunale da eventuali danni irreparabili.

IV. All'udienza del 19 febbraio 2025, in assenza dell'agente contabile, il Pubblico Ministero ha ribadito la propria adesione alla richiesta del magistrato istruttore di condanna del sig. Lombardo.

Considerato in

DIRITTO

1. Al fine di valutare la correttezza dell'operato del sig. Lombardo sul conto dell'Economo per l'esercizio 2020 occorre, preliminarmente, rammentare che la gestione contabile condotta dall'economo del Comune di Tripi deve essere valutata alla stregua delle norme generali di cui agli artt. 73 e ss. del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 178 e ss., 610 e ss. del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, 44 e ss. del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 2 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, oltre che alla luce delle disposizioni regolamentari adottate dal Comune stesso.

A tale ultimo riguardo, occorre richiamare le disposizioni di rilievo presenti nel Regolamento di Contabilità armonizzata e servizio economato vigente all'epoca della gestione in esame ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2016.

In particolare, va evidenziato che l'art. 116 del citato Regolamento, rubricato "spese economali" dispone che:

"1. L'Economo è autorizzato ad effettuare il pagamento di spese riguardanti i seguenti oggetti:

a) acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine, computers ed attrezzature in genere;

b) acquisto di stampati, cancelleria, modulistica, marche, valori bollati e materiali di facile consumo occorrenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici;

c) tassa di circolazione per gli automezzi e motomezzi comunali;

d) acquisto e rilegatura di libri e volumi, pubblicazioni tecnico-scientifiche e software;

e) riproduzioni grafiche e di disegni, sviluppo foto, stampa e diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti;

f) abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche di carattere tecnico ed amministrativo;

g) pubblicazioni obbligatorie per legge su G.U.R.I., G.U.R.S., B.U.R., quotidiani ecc...;

h) registrazione, trascrizione, visure catastali, oneri tributari in genere;

i) pagamento di sanzioni amministrative a carico del Comune, quando dal ritardo del pagamento possano derivare interessi di mora o sovrattasse;

j) quote di partecipazione a congressi, convegni e seminari di studio di amministratori e dipendenti dell'Ente;

k) prodotti per la pulizia, facchinaggio e trasporto di materiali;

l) rimborso spese di viaggio fuori provincia per l'utilizzo di mezzi pubblici da parte di dipendenti dell'Ente;

m) ogni altra spesa urgente, necessaria per il funzionamento degli uffici dell'Ente per la quale sia indispensabile ed indilazionabile il pagamento in contanti;

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente deve intendersi limitata alle forniture urgenti di importo unitario non superiore a 500,00 euro, al netto di IVA.".

L'art. 117 (Fondo di anticipazione) del citato regolamento stabilisce, inoltre, che 1. Per provvedere al pagamento delle spese di cui al precedente articolo, l'Economo, con determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, è dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo pari ad € 9.000,00, costituendo impegno su specifici capitoli di bilancio

appositamente dedicati, da contabilizzare a carico dell'apposito capitolo di spesa del titolo 7 "servizi per conto di terzi e partite di giro" correlata alla specifica voce del Piano dei Conti Finanziario U.7.01.99.03.001 denominata "Costituzione fondi economali e carte aziendali" del bilancio di previsione dell'anno finanziario di competenza.

2. Il fondo di anticipazione è reintegrabile trimestralmente, durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate.

3. Il fondo si chiude per l'intero importo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce, mantenendo tra i residui attivi l'equivalente importo iscritto nel corrispondente capitolo di entrata del titolo 9 "servizi per conto di terzi e partite di giro" correlata alla specifica voce del Piano dei Conti Finanziario E. 9.01.99.03.001 denominata "Rimborso di fondi economali e carte aziendali" del bilancio di previsione dell'anno di competenza.

4. La partita contabile è regolarizzata contestualmente all'approvazione del rendiconto, da produrre entro il successivo mese di gennaio, relativo all'ultimo periodo dell'anno di riferimento con l'emissione dell'ordinativo di riscossione da registrare sull'apposito capitolo di cui al comma precedente, in conto residui.

5. L'Economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per cui sono state assegnate.

L'art. 118, ancora, nel disciplinare il procedimento di spesa prevede al comma 2 che: "L'ordinazione delle spese economali è effettuata a mezzo di "buoni d'ordine", in relazione alle specifiche richieste dei Responsabili di Settore. Sono numerati progressivamente con l'indicazione delle qualità e quantità dei beni, servizi e prestazioni, dei relativi prezzi e delle modalità di

pagamento. Devono contenere il riferimento al presente regolamento ed all'importo impegnato sul pertinente intervento e capitolo di spesa del bilancio di competenza".

Con l'occasione deve essere, altresì, puntualizzato che la "gestione economale" rappresenta una tipologia di gestione avente carattere straordinario e, per tale ragione, è soggetta a particolari vincoli.

Secondo pacifica giurisprudenza, in particolare, "la gestione economale si configura come un istituto contabile finalizzato a consentire l'acquisizione di beni e servizi di modico valore di immediata fruizione; a fronte di tale esigenza si prevedono procedure di acquisto particolarmente spedite e derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa ed alle norme pubblicistiche in materia di selezione dei contraenti. Sotto lo stretto profilo contabile, le predette esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; mentre infatti questa inizia con l'impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. La gestione in commento è quindi connotata dall'anticipazione della spesa, in deroga all'ordine cronologico delle fasi dell'ordinario procedimento di assunzione delle spese delle amministrazioni pubbliche. (cfr. ex multis Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Sicilia, sent. n. 614/2019). Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente

derogatorio) della gestione economale, discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell'economo fondi necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi uffici, a spese minute, controllando ovviamente il buon fine delle medesime (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Calabria, sent. n. 370/2020).

Il ricorso alla cassa economale sconta, dunque, la necessaria ascrizione alle categorie di spesa specificamente individuate nel regolamento comunale di riferimento; pertanto, integrano profili di illegittimità della spesa quelli riconnessi alla impossibilità di sussumerla nelle categorie specificamente elencate nella norma regolamentare.

Conseguentemente, sussiste la responsabilità in capo al contabile ogniqualvolta egli abbia dato corso alla spesa violando i paradigmi che, per un verso, impongono che il ricorso alle spese in economia sia limitato a fattispecie codificate e che, per altro verso, prescrivono che siano motivati e documentati i presupposti del ricorso a tale tipo di spesa. [...]

Dai richiamati principi in materia discende che:

- l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto reso annualmente deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni;

- l'economo è obbligato ad utilizzare il fondo economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per eseguire spese non espressamente previste nel regolamento;

- in disparte ogni valutazione in ordine all'utilità diretta delle spese effettuate per l'ente, va affermata l'irregolarità di spese economali allorquando esse non

siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano

riconducibili a finalità istituzionali dell'ente;

- prima di procedere ai pagamenti, l'agente contabile economo ha il preciso

onere di verificare che il procedimento a monte del pagamento sia regolarmente

finalizzato e che sia giustificato da un idoneo supporto documentale che renda

esplicita l'indicazione della motivazione della spesa a riscontro della regolarità

della stessa. [...] (cfr. da ultimo, Corte dei conti Sez. giur. per la Regione

Siciliana sent. 501/2023).

In estrema sintesi, l'agente contabile economo ha il preciso onere di

verificare che il procedimento a monte del pagamento sia regolarmente

finalizzato e che sia giustificato da un idoneo supporto documentale

che renda esplicita l'indicazione della motivazione della spesa a

riscontro della regolarità della stessa, ed essendo un preciso obbligo

dell'economo procedere a tale riscontro, l'inottemperanza nei termini

prima descritti è espressione di grave violazione di legge che conduce

alla responsabilità dello stesso.

Per quanto qui di interesse va anche rammentato che non risultava

vigente un regolamento sulle spese di rappresentanza per l'anno di

gestione in esame e, pertanto, occorre valutare gli esborsi in argomento

secondo i principi ormai consolidati in giurisprudenza alla luce dei

quali *le spese di rappresentanza sono costituite da oneri finanziari che*

gravano sul bilancio dell'ente per mantenere o accrescere il prestigio dello

stesso all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali;

in altri termini, le spese in questione devono essere direttamente inerenti

all'esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno, anche intrattenendo

pubbliche relazioni con soggetti estranei, purché dotati di adeguata qualificazione in ordine al ruolo ricoperto, in circostanze temporali e modalità che devono presentare il carattere dell'ufficialità e dell'eccezionalità; poi, è principio indiscusso che le spese in questione, essendo effettuate con denaro pubblico, devono essere commisurate al criterio dell'economicità ed adeguatezza, senza risolversi in meri atti di liberalità a favore di soggetti determinati o della stessa collettività poiché verrebbe meno qualsiasi vantaggio per l'ente. (cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. n. 92/2019).

2. Così delineata la cornice normativa ed i principi ritenuti applicabili al caso in esame, occorre ora procedere alla delibazione delle contestazioni formali e sostanziali mosse all'operato del sig. Lombardo e delle difese depositate dallo stesso economo il 30 gennaio 2025.

2.1 Sul piano formale, devono essere confermate, le irregolarità del conto rilevate dal Magistrato istruttore. La sottoscrizione del conto giudiziale è stata, infatti, effettuata con sigla illeggibile e, al riguardo, deve rammentarsi che è una irregolarità che si sostanzia nella carente indicazione da parte dell'Ente [...] delle generalità del sottoscrittore, adempimento questo che fa obbligo a Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Fiscale [...], che avrebbe dovuto provvedervi prima della loro trasmissione alla Sezione [...]. L'illeggibilità della firma non inficia la validità dell'atto sottoscritto da una persona fisica che si presume regolarmente investita dalla persona giuridica e dotata della rappresentanza legale alla sottoscrizione, non essendo controversa né in discussione la provenienza della

predetta sottoscrizione dalla persona fisica competente alla sottoscrizione

(Cass. Sez.I, n.4199 del 16.03.2012) (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Veneto

sent. 169/2014).

Parimenti devono confermarsi i rilievi formulati sulle giacenze in

eccesso e sulla violazione dei principi di annualità e di cassa nonché

sulla mancata annotazione delle anticipazioni dalle quali consegue una

chiusura non in pareggio del conto giudiziale. Al riguardo, deve

osservarsi, infatti, che la gestione economale è *per sua natura una*

gestione per cassa, annuale, che deve chiudere in pareggio, non essendo

consentita la formazione di residui (cfr. ex multis Corte dei conti Sez. giur.

Veneto, n. 112/2019, Sez. Liguria n. 5/2017, Sez. Calabria n. 63/2020,

Sez. Sicilia n. 640/2022; Sez. App. Sicilia, 51/A/23). Devono, inoltre,

evitarsi commistioni con altre gestioni che ostacolerebbero la

trasparenza e la tracciabilità delle movimentazioni contabili (cfr. ex

multis Corte dei conti, Sez. II d'App. sent. 197/2024).

2.2 Sul piano sostanziale, tenuto conto della documentazione

prodotta nel corso del giudizio e dei principi espressi nonché della

normativa richiamata in precedenza, si ritiene che non possa

procedersi con l'integrale discarico dell'agente contabile.

Al riguardo, occorre anzitutto osservare come l'agente contabile, con

segnato riguardo alle spese di cui alla Tab. A, abbia sviluppato delle

difese mirate sostanzialmente ad evidenziare le positive ricadute di

dette spese per il Comune di Tripi, limitandosi ad affermare la generale

riconducibilità di dette spese nel novero delle spese di rappresentanza.

Le difese dell'agente contabile hanno, invece, del tutto tralasciato ogni

approfondimento sulla “regolarità” delle stesse rispetto alla disciplina vigente o alla riconducibilità degli esborsi al novero contemplato dal regolamento comunale.

Sul punto, pertanto, risulta necessario precisare *che l'accertamento svolto dal giudice, in ordine alla riconducibilità – nonché inerenza – dei singoli esborsi entro i limiti tracciati dalla normativa di riferimento, non implichi in alcun modo un'invasione sulla discrezionalità dell'amministrazione, nel modo prospettato dall'appellante, in quanto vertente sul rispetto delle regole alle quali l'economo è tenuto ad attenersi – e dunque sulla legittimità - e di certo non diretto a sindacare l'opportunità – e dunque il merito - della spesa* (cfr. Corte dei conti Sez. I d'Appello sent. 30/2021). Infatti, *la gestione contabile è un particolare settore dell'attività di gestione dei beni e del danaro pubblico governato da principi e regole speciali ispirati ad esigenze di controllo e garanzia obiettiva per l'accertamento della correttezza e regolarità delle gestioni che, quindi, non solo devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell'ente, ma anche che ciò debba necessariamente emergere in primis dal conto reso e sottoposto a giudizio [...] (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Veneto sent. 190/2022).*

Tale precisazione risulta necessaria in quanto, come meglio si dirà appresso, molti dei buoni economici oggetto di esame, seppur rechini specifiche causali, risultano corredati soltanto da scontrini o ricevute e, difformemente dai principi richiamati in precedenza nonché da quanto disposto dal citato art. 118 comma 2 del Regolamento comunale, sono

sprovvisi delle specifiche richieste dei Responsabili di Settore. Detta carenza documentale, non risolvendosi in una mera irregolarità formale - ferma restando la mancata approvazione di un regolamento specifico per le spese di rappresentanza - provoca, di fatto, la sostanziale non riconducibilità della spesa tanto a chi abbia richiesto la spesa quanto alla relativa occasione, determinando così la sostanziale impossibilità di valutare la concreta riconducibilità dell'esborso alle finalità istituzionali dell'ente o agli effettivi partecipanti e sterilizzando, in sostanza, ogni tipo di controllo successivo sulla regolarità delle spese effettuate.

Più in dettaglio, quanto appena osservato risulta evidente con riguardo:

- ai buoni nn. 3, 5 e 58 - aventi causale rispettivamente di "fornitura fiori", "acquisto panettoni" e "acquisto uova di pasqua bambini scuola", del valore rispettivo di € 50,00, € 89,70 ed € 152,00 a corredo dei quali sono presenti soltanto tre scontrini, in assenza di qualsivoglia altra documentazione che consenta di ricondurre dette spese al regolamento comunale o alla causale indicata nel buono e in particolare, di verificare chi abbia disposto il pagamento, in che occasione nonché la natura formale degli incontri. I chiarimenti forniti dall'agente contabile hanno, infatti, confermato la natura delle spese senza null'altro aggiungere;

- ai buoni nn. 88 e 89 - aventi causale "acquisto beni prodotti cesto soprintendente" e "acquisto beni Biscotti soprintendente",

del valore rispettivo di € 18,00 e € 6,00 a corredo dei quali sono presenti soltanto due scontrini, in assenza di qualsivoglia altra documentazione che consenta di ricondurre dette spese al regolamento comunale o alle causali indicate nei buoni e in particolare, di verificare chi abbia richiesto la spesa, in che occasione nonché la natura formale dell'incontro;

- al buono n. 96 - avente causale "Pranzo ingegneri città metropolitana", del valore di € 145,00, a corredo del quale sono presenti soltanto due ricevute dalle quali è possibile desumere che il pagamento è avvenuto con riguardo a due pranzi per complessive 6 persone (due ricevute rispettivamente per 1 e 5 menù a prezzo fisso), in assenza di qualsivoglia altra documentazione che consenta di ricondurre detta spesa alla causale indicata nel buono e in particolare, di verificare chi abbia disposto il pagamento e materialmente partecipato a detti pranzi, in che occasione nonché la natura formale dell'incontro;

- al buono n. 109 - avente causale "Promozione del territorio", del valore di € 290,00, a corredo del quale sono presenti soltanto due ricevute dalle quali può desumersi che il pagamento è avvenuto con riguardo a due pranzi per complessive 9 persone (due ricevute rispettivamente per 3 e 6 menù a prezzo fisso), in assenza di qualsivoglia altra documentazione che consenta di ricondurre il pagamento alla causale indicata nel buono e in particolare, di verificare chi abbia disposto il pagamento e materialmente partecipato a detti pranzi, in che occasione

nonché la natura formale dell'incontro;

- al buono n. 119 - avente causale "Rinfresco funzionari parco archeologico", del valore di € 140,00, a corredo del quale sono presenti soltanto tre scontrini aventi tutti la medesima data ed ora (n. 2 del valore di € 30,00 e n. 1 del valore di € 50,00 per complessivi 110 euro), in assenza di qualsivoglia altra documentazione che consenta ricondurre la spesa alla causale indicata nel buono nonché di comprendere il numero o l'identità dei partecipanti, chi abbia disposto il pagamento, in che occasione, oltreché di giustificare l'ulteriore spesa di € 30,00, del tutto sprovvista di corredo documentale;

- al buono n. 129 - avente causale Spese di rappresentanza valorizzazione Abakainon, del valore di € 357,50, a corredo del quale sono presenti soltanto due ricevute dalle quali è possibile desumere che il pagamento è avvenuto con riguardo a due pranzi per complessive 15 persone (due ricevute rispettivamente per 8 e 7 menù a prezzo fisso), in assenza di qualsivoglia altra documentazione che consenta di ricondurre la spesa alla causale indicata nel buono e in particolare, di verificare chi abbia disposto il pagamento e materialmente partecipato a detti pranzi, in che occasione nonché la natura formale della stessa;

- al buono n. 174 - avente causale "Incontro Museo", del valore di € 105,00, corredato da un solo scontrino dal quale è possibile desumere il consumo di 7 pasti a menù fisso ed in assenza di

qualsivoglia altra documentazione che consenta ricondurre la spesa alla causale indicata nel buono nonché di comprendere il numero o l'identità dei partecipanti, chi abbia disposto il pagamento o, ancora, la natura formale dell'occasione;

- al buono n. 188 – avente causale “Consumazione Funzionari Città metropolitana”, del valore di € 52,00, corredato da un solo scontrino con dicitura “pasticceria” dal quale non è possibile desumere null'altro, se non la data e l'ora, ed in assenza di qualsivoglia altra documentazione che consenta ricondurre la spesa alla causale indicata nel buono nonché di comprendere il numero o l'identità dei partecipanti, chi abbia disposto il pagamento o, ancora, la natura formale dell'occasione.

Per quanto attiene alle spese appena indicate, in estrema sintesi, assume anzitutto rilievo come le stesse non risultino ricomprese nelle ipotesi contemplate dal regolamento comunale. A tanto si aggiunga che la carenza documentale a corredo dei relativi buoni non consente neanche di valutare se dette spese possano rientrare nel novero delle spese di rappresentanza per come circoscritte dalla costante giurisprudenza. La dichiarazione generica riferita indistintamente a tutte le spese oggetto di rilievo contenuta nelle difese del sig. Lombardo non risulta, infatti, sufficiente.

Con riguardo, poi, ai buoni nn. 32 (per € 80,00 con causale pranzo funzionari) n. 165 (per € 130,00 con causale incontro tavolo tecnico), ad uno dei due pranzi di cui al buono n. 171 (per € 130,00 in data 28.10.2020) deve osservarsi che, sebbene le ricevute siano corredate da

dichiarazioni dalle quali sia possibile evincere chi abbia disposto il pagamento, le occasioni non appaiono avere natura formale o eccezionale né simbolica. Detti pranzi, seppur si possano comprendere i consueti doveri di ospitalità, si sono tenuti in occasione di meri sopralluoghi tecnici privi di rilevanza esterna - per il rifacimento di tratti stradali - per i quali non risultava apparentemente necessaria la presenza dei vertici politici. Inoltre, di norma, i funzionari in visita possono disporre del consueto trattamento di missione.

A tanto si aggiunga che per il buono n. 32, si fa riferimento all'ospitalità nei confronti di n. 2 tecnici della città metropolitana a fronte di una ricevuta recante l'indicazione di 4 menù fissi (di cui soltanto 1 potrebbe presumersi essere in rappresentanza dell'amministrazione ospitante).

2.3 Ferma restando l'irregolarità della spesa derivante dalla mancata riconducibilità al regolamento comunale, risultano, invece, scaricabili in quanto astrattamente ricomprese nel novero delle spese di rappresentanza secondo le coordinate fornite in precedenza, oltreché dei chiarimenti forniti sulla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, le spese di cui ai buoni nn. 22, 23, 130, 144, 153, 158, 172 oltreché per il secondo dei due pranzi di cui al buono n. 171. Detti esborsi, infatti, seppur diretti al pagamento di spese per pasti o affini, risultano improntate a caratteri di sobrietà e corredate da documentazione che consente di individuare i destinatari oltreché l'occasione.

In particolare, con riguardo ai buoni nn. 144 e 158 aventi causale "consumazione Studenti Università di Bari" e "Convegno Università

di Bari” del valore rispettivo di € 50,00 e di € 40,00 a corredo dei quali sono presenti solo gli scontrini, a seguito del deposito della convenzione con il citato Ateneo, sebbene la documentazione contabile non risulti pienamente soddisfacente in ragione della mancanza della necessaria dichiarazione, data la sobrietà degli importi oltretutto della rilevanza esterna delle occasioni, si ritiene che detti importi possano essere scaricati.

Per quanto attiene, infine, alla spesa di cui al buono n. 189 (acquisto custodia IPAD per il Sindaco) alla luce dei chiarimenti forniti dall’agente contabile, si ritiene che lo stesso possa essere ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 116 comma 1 lett. a) del regolamento comunale e possa, pertanto, essere scaricata.

3. Conclusivamente, all’affermazione della responsabilità contabile del Sig. Lombardo Giuseppe per le spese non scaricabili, segue la condanna dello stesso in favore del Comune di Tripi della somma complessiva di euro 1.745,20 (357,50+140,00+130,00+130,00+52,00+105,00+80,00+145,00+6,00+18,00 +290,00+50,00+152,00+89,70) oltre agli interessi legali che alla data dell’udienza ammontano ad € 157,76, nonché degli interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

4. Va altresì disposta la condanna, ai sensi dell’art. 31 co. 2 c.g.c., dell’agente contabile al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana -,

definitivamente pronunciando:

- dichiara la irregolarità della gestione in oggetto e non ammette a
discarico l'agente contabile Lombardo Giuseppe nei sensi e nei limiti
di cui in motivazione;

- dichiara la responsabilità contabile del predetto agente, e per l'effetto
lo condanna:

a) al pagamento, in favore del Comune di Tripi, della somma di euro
1745,20 (millesettecentoquarantacinque,20centesimi), oltre agli
interessi legali che alla data dell'udienza ammontano ad € 157,76,
nonché degli interessi legali dal deposito della presente sentenza sino
al soddisfo;

b) al pagamento delle spese di giustizia, quantificate in euro 73,18
(settantatre/18centesimi) in favore dello Stato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Salvatore Grasso)

(dott. Salvatore Chiazzese)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 30 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)